DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 10 del 21 febbraio 2018

OGGETTO: **Corte di Appello di Lecce. Impugnazione Lodo arbitrale del 14.11.2017 nel procedimento proposto da Ambiente Sviluppo Società Consortile ARL e ATO Gestione Rifiuti della Provincia di Lecce nonché dal Comune di Cavallino ed altri, nonché l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per la risoluzione della controversia insorta in relazione al rapporto contrattuale relativo alla Convenzione per l'affidamento del servizio di conferimento dei R.S.U. sottoscritta tra Ambiente Sviluppo ed il Comune di Cavallino registrata a Lecce in data 18.05.1999 – REP N. 472. Ratifica di conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore.**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*", di seguito denominata anche l' "Agenzia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 31.12.2017dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017;

CONSIDERATO altresì, che con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è

stato, tra l'altro, dato mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ed inoltre è stato previsto, nelle more della nomina del Direttore Generale, che le funzioni ed i compiti di cui all'art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 20/2016 sono attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;

CONSIDERATO che perveniva a questa Agenzia nota PEC, a firma dell'Avv. Roberto De Giuseppe (difensore della ATO Gestione Rifiuti della Provincia di Lecce nel procedimento arbitrale tra Ambiente Sviluppo Società Consortile ARL, ATO Gestione Rifiuti della Provincia di Lecce, Comune di Cavallino ed altri, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) con la quale si trasmetteva copia del Lodo arbitrale nella controversia insorta in relazione al rapporto contrattuale relativo alla Convenzione per l'affidamento del servizio di conferimento dei R.S.U. sottoscritta tra Ambiente Sviluppo ed il Comune di Cavallino registrata a Lecce in data 18.05.1999 – REP N. 472

CONSIDERATO che, con il predetto Lodo, il Collegio - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società Ambiente & Sviluppo e sulla domanda/eccezione riconvenzionale dell'ATO gestione rifiuti Provincia di Lecce, cui è succeduta (secondo quanto stabilito nel Lodo medesimo) l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – ha determinato il credito della società – dedotto quanto accertato in favore dell'ATO, condannando l'Agenzia regionale al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla domanda al soddisfo.

CONSIDERANDO che il Lodo è stato deciso a maggioranza con il dissenso dell'arbitro avv. Francesco Anaclerio che ha depositato integrale e motivata opinione di dissenso e che il Lodo arbitrale desta notevoli perplessità in punto di fatto e di diritto apparendo censurabile sotto molteplici profili.

CONSIDERATA la necessità nonché l'opportunità di impugnare il suddetto Lodo.

CONSIDERATO che si è rilevato necessario per l'Agenzia procedere, con urgenza in ragione

della complessità della materia, alla nomina del proprio difensore onde impugnare il predetto Lodo per cui lo scrivente Commissario ad acta ha conferito mandato all'Avv. Andrea Sticchi Damiani (STCNDR80E13I119J) del Foro di Lecce, in ragione della consolidata esperienza nel campo oggetto della vicenda contenziosa;

CONSIDERATO che occorre ratificare il mandato conferito in via d'urgenza al suindicato legale, onde consentire allo stesso le più opportune e rapide attività processuali necessarie, nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

CONSIDERATO che l'avv. Sticchi Damiani ha espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione;

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale.

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
- visto il D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017;
- vista la D.G.R. n. 2188 del 12/12/2017;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di ratificare l'incarico per l'impugnazione avverso la su richiama decisione arbitrale innanzi alla Corte di Appello di Lecce, già conferito in via d'urgenza al difensore avv. Andrea Sticchi Damiani (c.f. STCNDR80E13I119J), con studio in Lecce alla via 95 Rgt. Fanteria 9, alle condizioni di incarico sopra precisate**;**
2. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista, che l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;

3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
4. Di pubblicare il presente Decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organi di indirizzo politico".

Bari, 21 febbraio 2018

Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016

avv. Gianfranco Grandaliano

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

TRA

L'**Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti** (c.f. 93473040728, in seguito AGER), in persona del Commissario ad acta pro tempore, avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6/8 Modugno (BA) (in seguito, Agenzia);

e l'avvocato

- **Andrea Sticchi Damiani,** (c.f. STCNDR80E13I119J), con studio in Lecce alla via 95 Rgt. Fanteria 9

Premesso

Che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale, conferito con Decreto Commissariale n. 10 del 21/02/2018, relativamente alla difesa in giudizio dell'AGER per l'impugnazione del Lodo arbitrale del 14.11.2017 nel procedimento proposto da Ambiente Sviluppo Società Consortile ARL e ATO Gestione Rifiuti della Provincia di Lecce nonché dal Comune di Cavallino ed altri, nonché l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, (risoluzione della controversia insorta in relazione al rapporto contrattuale relativa alla Convenzione per l'affidamento del servizio di conferimento dei R.S.U. sottoscritta tra Ambiente Sviluppo ed il Comune di Cavallino registrata a Lecce in data 18.05.1999 – REP N. 472);

Che tale rapporto viene disciplinato e regolato in conformità a quanto statuito con il decreto commissariale n. 10 del 21.02.2018, provvedimento che, il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di approvare e recepire integralmente.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia affida all' Avv. Andrea Sticchi Damiani, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nell'impugnazione, innanzi la corte di appello di Lecce, del su richiamato lodo arbitrale del 14.11.2017.

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene così pattuito, in deroga al Decreto Commissariale n. 7 del 13/01/2017, nell'onorario unico di Euro 32.000 (trentaduemila) oltre spese generali (15%), oltre oneri di legge (IVA e CAP) che il professionista dichiara di tenere equo e adeguato.

Su predetto compenso, l'agenzia provvederà ad erogare un acconto, pari al 20% degli onorari come sopra pattuiti. Continuando non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso stabilito avverrà a prestazione conclusa. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, il professionista riconosce che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza, nonchè da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.

L'avv. **Andrea Sticchi Damiani** dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 2017/03/2298591 Reale Mutua Assicurazioni (1° rischio) e n. 370576952 con Generali Assicurazioni (2° rischio) e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, o nei quali la stessa sia comunque interessata ovvero di avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia che non determinano in concreto alcun conflitto di interessi ai fini dell'affidamento del presente incarico in continuità difensiva;

ART. 6) ONERI FISCALI

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. Andrea Sticchi Damiani è nominato, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

-utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

-nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

-adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;

-adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;

-informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

-trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 21/02/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista
Avv. Andrea Sticchi Damiani

il Commissario ad acta AGER
Avv. Gianfranco Grandaliano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista).**

Bari, 21/02/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista
Avv. Andrea Sticchi Damiani

il Commissario ad acta AGER
Avv. Gianfranco Grandaliano